

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1665

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 novembre 1950 (Stampato n. 412)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.
(GRASSI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLÀ)

Istituzione dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana »
e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 20 novembre 1950*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È istituito l'Ordine « Al merito della Repubblica italiana », destinato a dare una particolare attestazione a coloro che abbiano speciali benemeritenze verso la Nazione.

ART. 2.

Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

L'Ordine è retto da un Consiglio composto di un Cancelliere, che lo presiede, e di sedici membri.

Il Cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del

Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.

Il Consiglio elegge nel proprio seno una Giunta di quattro membri. La Giunta è presieduta dal Cancelliere.

ART. 3.

L'Ordine è composto di cinque classi: cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri.

Per altissime benemerenze può essere eccezionalmente conferita ai cavalieri di gran croce la decorazione di Gran Cordone.

Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle cinque classi è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri ed il Consiglio dell'Ordine.

ART. 4.

Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Giunta dell'Ordine.

Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello statuto previsto dall'articolo 6.

Le onorificenze non possono essere conferite ai senatori ed ai deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare.

ART. 5.

Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.

ART. 6.

Lo statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.

ART. 7.

I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri.

I contravventori sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecentomila.

L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti.

Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.

ART. 8.

Salvo quanto è disposto dall'articolo 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentocinquanta a lire cinquecentomila.

Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentocinquanta.

La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del Codice penale.

Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anchè quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero.

ART. 9.

L'Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono soppressi.

L'Ordine della Corona d'Italia è soppresso e cessa il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. È tuttavia consentito l'uso delle onorificenze già conferite, escluso ogni diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie.

Per gli altri Ordini ed onorificenze, istituiti prima del 2 giugno 1946, si provvederà con separata legge.

ART. 10.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge.